

COMUNE DI PESCANTINA

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.07.2009, esecutiva a norma dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	pag.3
Articolo 2 – Principi Generali	pag 3
Articolo 3 – Finalità dei servizi sociali	pag.4
Articolo 4 – Destinatari degli interventi	pag.4
Articolo 5 - Priorità di accesso	pag 5
Articolo 6 - Livelli Essenziali delle Prestazioni	pag.5
Articolo 7 - Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali: il progetto individualizzato	pag.6
Articolo 8 – Modalità di compartecipazione alla spesa e corresponsabilità dei tenuti agli alimenti	pag 6
Articolo 9 - Interventi di sostegno economico	pag.7
Articolo 10 - Servizi Domiciliari e di supporto alla domiciliarità	pag 9
Articolo 11 - Servizi Socio-Educativi e Ricreativi	pag.10
Articolo 12 - Procedimento per l'accesso	pag.10
Articolo 13 – Istruttoria	pag 11
Articolo 14 – Conclusione del Procedimento	pag.11
Articolo 15 – Norme di rinvio	pag.11

Articolo 1

Oggetto

Il Comune di Pescantina, in base ai principi generali e finalità di cui all'art. 2 del vigente Statuto Comunale, persegue, col presente Regolamento, l'obiettivo di realizzare un sistema di servizi sociali integrato fra soggetti pubblici e del privato sociale, nel quale le organizzazioni del terzo settore e le forme di organizzazione dei cittadini sono "attori" indispensabili del sistema sociale municipale finalizzato al benessere dell'intera comunità.

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi la programmazione, la gestione e l'erogazione degli interventi e dei servizi sociali.

Le politiche sociali devono riguardare la programmazione dell'ente in maniera trasversale a tutti i settori di intervento culturale, urbanistico, ambientale, sportivo, dei lavori pubblici, di manovra tariffaria, d'imposta fiscale, ecc

Con riferimento all'art. 124 della L.R.11/2001 per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali e/o di misure economiche, destinate alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

Sono escluse le attività assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Articolo 2

Principi Generali

Il presente regolamento è emanato:

- nello spirito dei Principi Fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana agli articoli 2, 3, 4 e 5 e dei Diritti e Doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi articoli 30, 31, 34 e 38;
- nel quadro dei compiti previsti dal D.P.R. n. 616/1977, delle funzioni attribuite dal D.Lgs n. 112/1998, delle attività individuate dalla L. n. 328/2000 e dalla Legge Regionale del Veneto 13 aprile 2001, n. 11;
- secondo le modalità previste dalla vigente normativa nazionale e regionale in ambito sociale, dall'ordinamento degli enti locali e dalla normativa relativa alla trasparenza delle procedure e alla tutela della riservatezza dei dati personali.

I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

Articolo 3

Finalità dei servizi sociali

Il Comune di Pescantina, in qualità di titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, svolge compiti di organizzazione e di gestione degli stessi nell'intento di perseguire gli obiettivi fondamentali di seguito elencati:

- Riconoscere e promuovere le condizioni che favoriscono la tutela dei diritti e doveri personali quali: l'informazione, l'orientamento, l'accompagnamento, la riservatezza, l'equità di trattamento, la personalizzazione degli interventi, il lavoro per progetti individualizzati, la valutazione partecipata.
- Prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alle persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana, nell'ambiente di studio e/o di lavoro.
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale con progetti ed interventi educativi per fasce di età.
- Assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze.
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio d'emarginazione.
- Vigilare sulla condizione minorile.
- Promuovere la tutela della persona anziana e disabile nel proprio ambiente di vita attuando interventi che diano priorità al mantenimento della domiciliarità.
- Favorire la creazione di una rete integrata di servizi alla persona tra Enti, terzo settore e associazioni di volontariato, gruppi di cittadini;
- Promuovere il protagonismo giovanile.

Articolo 4

Destinatari degli interventi sociali

Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Comune di Pescantina per ragioni di lavoro.

Gli interventi di cui al successivo art. 6 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

Articolo 5 **Priorità di accesso**

Il sistema di erogazione degli interventi sociali si conforma a principi di universalità, uguaglianza e imparzialità. E' garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazioni, in relazione alle condizioni personali e sociali peculiari ad ogni singola persona.

Priorità di accesso al sistema degli interventi sociali è garantita a quanti si trovano in condizione di bisogno, individuata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Insufficienza reddituale e patrimoniale per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- Incapacità temporanea di provvedere a se stessi;
- Minori privi in tutto o in parte delle indispensabili cure;
- Disabilità certificata a norma della L. 104/92;
- Sussistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

In presenza di parità di condizioni e limitate risorse finanziarie del Comune viene data preferenza per l'accesso al sistema integrato dei servizi ai cittadini residenti nel Comune di Pescantina.

Articolo 6 **Livelli Essenziali delle Prestazioni**

Il Comune di Pescantina, con riferimento al Piano di Zona, perseguendo gli obiettivi di integrazione socio-sanitaria:

- favorisce l'integrazione fra la rete dei servizi e degli interventi sociali e altri ambiti di Welfare anche attraverso accordi di programma.
- promuove forme di collaborazione tra i comuni al fine di ottimizzare le risorse.
- sostiene l'innovazione della rete dei servizi sia attraverso la ridefinizione degli interventi consolidati sia attraverso la sperimentazione di nuove tipologie di servizio.

Sono garantiti, in gestione diretta o delegata, in forma singola o associata, i Livelli Essenziali delle Prestazioni di seguito specificati:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
- b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
- c) assistenza domiciliare;
- d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Articolo 7 **Modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali:** **Il Progetto Individualizzato**

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 3.

La presa in carico si articola nei seguenti momenti:

1. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che vi sottendono.
2. predisposizione di un progetto individualizzato che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;
3. messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;
4. verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il progetto è redatto e sottoscritto dall'Assistente Sociale e dal richiedente (l'interessato o chi ne ha la tutela), e prevede: obiettivi, tempi, modalità, risorse umane ed economiche, misura di partecipazione alla spesa, verifiche.

Il raggiungimento degli obiettivi fissati nel progetto individualizzato può essere conseguito mediante:

- a) misure di sostegno economico
- b) servizi di assistenza domiciliare
- c) servizi socio-educativi
- e) misure di sostegno per l'affido familiare ed il supporto educativo alla genitorialità
- f) servizi semi-residenziali
- g) servizi residenziali
- h) erogazione di voucher (buoni) per prestazioni e servizi

Il progetto individualizzato può essere elaborato e realizzato anche in collaborazione con servizi specialistici.

Articolo 8

Modalità di compartecipazione alla spesa e corresponsabilità dei tenuti agli alimenti

Nella famiglia le capacità economiche dei singoli membri concorrono alla formazione delle capacità economica complessiva della famiglia stessa e perciò acquista rilevanza la dimensione del nucleo familiare per determinare l'effettivo ammontare delle risorse a disposizione.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle persone costituenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art.4 del DPR 30.05.1989 n. 223.

Le misure di sostegno economico e le modalità di compartecipazione alla spesa e ai servizi menzionati al precedente articolo 7 sono determinate sulla base della situazione socio-economica, in riferimento agli obiettivi del progetto individualizzato, mediante la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica contenente l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ai sensi del Dlgs 109/1998 e successive modifiche.

In casi particolari e definiti negli atti di indirizzo applicativi potrà essere valutato come ulteriore elemento la coabitazione e la possibilità di conteggiare i redditi esenti IRPEF e/o i contributi

economici erogati da enti, ai fini della definizione della capacità contributiva del nucleo. La determinazione del sostegno economico in riferimento agli obiettivi del progetto individualizzato e l'individuazione dell'ammontare della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi sociali viene calcolata con parametri di riferimento stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della situazione socio-economica nell'ambito della Manovra Tariffaria in concomitanza con l'approvazione dello schema di bilancio di previsione e recepiti dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio.

Il sistema di calcolo della compartecipazione alla spesa per i servizi e dell'ammontare del contributo dovrà basarsi principalmente su una distribuzione equa e prevedibile.

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell' art. 433 del codice civile, sono preliminarmente convocati, dal Referente del Servizio previo consenso dell'interessato, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individualizzato, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze avanzate dal richiedente.

Articolo 9 **Interventi di sostegno economico**

Il sostegno economico è uno degli interventi previsti di aiuto alla persona, rientrando in un progetto individualizzato, mai come risoluzione di un bisogno meramente economico, ma come risorsa sostitutiva e transitoria per evitare processi di emarginazione.

Tali interventi sono parte di un contratto con il richiedente che, nel manifestare una situazione di bisogno, è invitato all'assunzione di responsabilità circa il bisogno espresso, al riconoscimento delle sue risorse familiari (tenute agli alimenti) e alla definizione di un progetto personale volto al superamento delle cause di disagio.

Il sostegno economico può avere carattere continuativo, temporaneo o straordinario. Può tuttavia essere erogata nella forma dell'anticipo di contributi certi o attraverso l'istituzioni di fondi per far fronte a particolari finalità istituzionali.

a) Sostegno economico continuativo

1. E' erogato per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti, nelle modalità indicate all'art. 8.
2. E' riferito a soggetti in situazione di cronicità dovuta a condizioni sanitarie particolari (ad es. malati cronici, invalidi) e per i soggetti anziani in condizioni economiche irreversibili, senza congiunti obbligati per legge in grado di sostenere economicamente il familiare.
3. In questi casi l'Ufficio dei Servizi Sociali verifica annualmente la presenza delle condizioni particolari.
4. Il tetto massimo erogabile per i contributi continuativi, fatta eccezione per l'integrazione alla retta per le degenze in strutture residenziali, viene fissato annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della manovra tariffaria;

b) Sostegno economico temporaneo

1. Possono fruire del sostegno economico temporaneo i cittadini che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- nuclei monoparentali e persone sole con figli minori a carico separazione/ vedovanza/ allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno in grado di sostenere economicamente il familiare.
- nuclei familiari in cui l'unico componente occupato perda il lavoro o abbia una riduzione reddituale e patrimoniale a causa di fallimento della ditta, messa in mobilità, cassa integrazione, sopravvenuta grave malattia.
- persone con modalità di vita marginali o a rischio di marginalità in presenza di un progetto di reinserimento sociale.

2. L' intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di tre mesi e un tetto massimo definito annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della manovra tariffaria;

3. E' motivo di esclusione o di interruzione del sostegno economico temporaneo la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente dei progetti individualizzati predisposti con il Servizio Sociale di Base di cui all'art. 7;

c) Sostegno economico straordinario per specifiche esigenze

1. Possono fruire del sostegno economico straordinario i cittadini che si trovano in via temporanea e/o per circostanze eccezionali a dover fronteggiare situazioni particolari senza adeguate risorse economiche.

2. Viene erogato per un massimo di due volte nell'anno e con un tetto massimo e finalità della destinazione definiti annualmente dalla Giunta Comunale;

3. L'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere ampiamente motivata dall'Assistente Sociale competente.

d) Anticipi di contributi economici certi

L'Amministrazione comunale in luogo di altre forme di assistenza economica, di cui ai precedenti articoli, può concedere anticipi a sostegno economico di singoli o nuclei familiari in condizione di temporanea difficoltà, allo scopo di prevenire l'entrata delle famiglie nel circuito assistenziale. L'intervento si configura come anticipazione di una somma di denaro qualora il soggetto dia garanzia di poter attendere alla restituzione attraverso contributi economici di varia provenienza (nazionale, regionale, provinciale, ecc.) di cui è certa la riscossione (es. sia assegnatario di erogazioni pensionistiche, assistenziali o previdenziali, contributi regionali, ecc). Gli anticipi verranno concessi dal Responsabile del Settore fino ad esaurimento dei fondi stanziati

dall'Amministrazione Comunale, previa istruttoria a cura dell'Assistente Sociale. La somma erogabile, come previsto dal progetto individualizzato, avrà un importo massimo stabilito dalla Giunta Comunale.

e) Sostegno economico tramite l'istituzione di fondi per particolari finalità istituzionali

1. L'amministrazione comunale può prevedere particolari fondi, con istituzione di apposito capitolo di bilancio, per perseguire gli obiettivi istituzionali ai fini dell'integrazione sociale dei cittadini (ad esempio: fondo SAVI, fondo anticrisi, ecc...).

2. L'intervento economico viene erogato una volta all'anno e con un tetto massimo e finalità della destinazione definiti dalla Giunta Comunale;

Articolo 10

Servizi Domiciliari e di supporto alla domiciliarità

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Le prestazioni di assistenza domiciliare hanno lo scopo di favorire il mantenimento delle persone nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione o di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio, anche con i servizi sanitari.

L'assistenza domiciliare è rivolta:

- a) ad anziani, soli o in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- b) a nuclei familiari con la presenza di bambini e/o di ragazzi che necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- c) a soggetti o nuclei familiari in temporanea o permanente-limitazione dell'autonomia personale.

Le prestazioni sono definite all'interno di un progetto individualizzato di intervento anche con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito dei momenti organizzativi e con le procedure previste dalla normativa vigente.

Il funzionamento, l'accesso ai sopra citati servizi e le condizioni di partecipazione alla spesa sono fissati annualmente dalla Giunta nell'ambito della manovra tariffaria e recepiti dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio.

Articolo 11

Servizi Socio-Educativi e Ricreativi

Il Servizio Educativo si attua attraverso interventi di sostegno al singolo, alla famiglia, a gruppi informali, concordando con gli interessati un progetto volto a contrastare o risolvere situazioni di crisi e a prevenire e superare situazioni di isolamento, di emarginazione, di disagio o di devianza, mediante il ricorso alle risorse sociali, educative, culturali e ricreative.

Per i bambini, i ragazzi e i giovani presenti nel territorio le iniziative e i servizi sono i seguenti :

- a) centri socio-educativi
- b) sostegno educativo
- c) centri di aggregazione e tempo libero
- d) attività estive
- e) attività di prevenzione, informazione e formazione

Per gli anziani e gli adulti con handicap il Comune, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato e del terzo settore, organizza :

- a) soggiorni estivi climatici
- b) attività di socializzazione, aggregazione e animazione
- c) attività di prevenzione, informazione e formazione

Le figure che operano all'interno di tale servizio sono l'assistente sociale e l'educatore professionale.

Il funzionamento, l'accesso ai sopra citati servizi e le condizioni di partecipazione alla spesa sono fissati annualmente dalla Giunta nell'ambito della manovra tariffaria e recepiti dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del bilancio.

Articolo 12 **Procedimento per l'accesso**

L'accesso e l'erogazione delle prestazioni e dei servizi deve essere di norma attivato dall'interessato.

La domanda deve essere presentata al Comune di Pescantina presso l'ufficio Servizi Sociali dell'Ente.

La richiesta di prestazioni socio-assistenziali deve essere presentata in forma scritta, utilizzando gli appositi stampati, corredati da una dichiarazione sostitutiva, resa del D.P.R. n.445 del 20.12.2000, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito sulla base della legislazione vigente al momento della presentazione della richiesta.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze e dell'INPS.

Articolo 13 **Istruttoria**

La domanda, protocollata il giorno della presentazione, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta entro i successivi quindici giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

L'assistente sociale, che segue il soggetto e/o nucleo, cura l'istruttoria della pratica, attua le necessarie visite a domicilio, redige una relazione di valutazione corredata dal progetto di intervento e da una conseguente proposta.

Articolo 14 **Conclusione del Procedimento**

Il procedimento deve concludersi nei termini previsti dalla legge 241/90 e successive modificazioni, e deve contenere:

- a) in caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi.
- b) in caso di non accoglimento, la motivazione del diniego.

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è comunicato per iscritto agli interessati.

Contro le decisioni adottate il cittadino può presentare ricorso secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Articolo 15 **Norme di rinvio**

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali.